

	Repertorio n.	
	CONTRATTO DI CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO TRA	
	COMUNE DI AREZZO EPER L'IMMOBILE DI	
	PROPRIETA' COMUNALE POSTO	
	L'anno 2025 e questo giorno ... del mese di, con la presente	
	scrittura privata da valere e tenere nei modi migliori di legge	
	TRA	
	il Comune di Arezzo (C.F. 00176820512), rappresentato dal direttore	
	del Servizio Patrimonio,, C.F., nato a, e	
	residente per la carica in Piazza della Libertà 1, che interviene non in	
	proprio ma in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di	
	Arezzo, a norma dell'art. 107 del DLGS n°267 del 18.08.2000, delle	
	norme di cui ai vigenti Statuto comunale e Regolamento comunale	
	degli atti attribuiti alla competenza del direttore di ufficio o servizio,	
	nonché dell'incarico conferito con Determinazione,	
	E	
	l'Associazione, Codice Fiscale, rappresentata dal	
	, nato a, Codice fiscale, domiciliato	
	in	
	PREMESSO CHE:	
	• Il Comune di Arezzo è proprietario del locale posto	
	;	
	1	

	con deliberazione n....., la Giunta Comunale di Arezzo	
	ha deliberato di procedere all'affidamento in concessione a	
	titolo gratuito dell'immobile posto	
	con provvedimento del direttore del, si è proceduto	
	all'aggiudicazione dell'affidamento suddetto all'Associazione	
	, a seguito dell'espletamento di apposita procedura	
	pubblica, conclusasi con il verbale di aggiudicazione del	
		
	che l'istanza n. prot., contenente la proposta del	
	progetto avanzata dall'Associazione, dovrà essere attuata	
	dalla medesima, presso i locali concessi, per tutta la durata	
	della concessione.	
	Quanto sopra premesso, con la presente scrittura privata, si conviene	
	e si stipula quanto segue:	
	ART. 1 - PREMESSA ED ALLEGATI AL CONTRATTO	
	Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime	
	premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
	atto anche se non materialmente allegati.	
	ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO	
	Il Comune di Arezzo, denominato nel seguito anche Comune o	
	Concedente, concede in concessione a titolo gratuito all'Associazione	
	, denominata nel seguito anche Associazione o	
	Concessionario, che accetta senza alcuna riserva, il godimento e	
	l'utilizzo dell'immobile posto	
	2	

	I locali vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano	
	e come meglio individuati nella planimetria allegata al presente atto	
	per formarne parte integrante e sostanziale (all.1).	
	Il Concedente dichiara che al presente contratto non si applica la	
	disciplina in tema di certificazione energetica in quanto trattasi di atto a	
	titolo gratuito privo di effetti traslativi.	
	ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO ANTICIPATO	
	Il presente contratto avrà validità di anni 6 (sei) con decorrenza dalla	
	data di stipula rinnovabili una sola volta. Il contratto non è tacitamente	
	rinnovabile. Il Comune potrà recedere dal presente contratto in	
	qualsiasi momento, previa comunicazione scritta di disdetta da inviarsi	
	a mezzo posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 6	
	(sei) mesi sulla data in cui dovrà avvenire la riconsegna del locale. È	
	consentito allo stesso modo all'Associazione di recedere in qualsiasi	
	momento dal contratto, previa comunicazione da inviarsi a mezzo	
	posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi	
	dalla data di rilascio del locale, senza alcun diritto ad alcun rimborso	
	per gli eventuali interventi eseguiti ed i costi sostenuti. Per esigenze di	
	interesse pubblico (in particolare per il manifestarsi di eventi imprevisti	
	che rendano necessaria l'immediata disponibilità del bene) il Comune	
	può procedere alla revoca dell'affidamento, senza diritto per il	
	Concessionario di indennizzo alcuno.	
	ART. 4 - USO ESCLUSIVO DEL LOCALE	
	Il locale viene affidato in concessione a titolo gratuito per essere	
	destinato a È fatto espresso divieto al	
	3	

	Concessionario di utilizzarlo per scopi diversi. Il Comune non è	
	responsabile per l'uso e la custodia dell'immobile in concessione. Per	
	pattuizione espressa delle parti la relativa responsabilità graverà	
	unicamente sul Concessionario.	
	ART. 5 – STATO DELL'IMMOBILE E INTERVENTI DI	
	MANUTENZIONE	
	L'immobile viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.	
	Il Concessionario si farà carico di tutti gli oneri connessi alla	
	realizzazione degli interventi necessari a rendere idonei i locali al	
	proprio uso, che dovranno essere effettuati previa autorizzazione da	
	parte del Comune e previo rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni	
	previste dalla vigente normativa.	
	ART. 6 – ALTRI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO E	
	POLIZZA ASSICURATIVA	
	Sono a carico del Concessionario:	
	• gli interventi di manutenzione ordinaria sull'immobile e sugli	
	impianti che dovessero essere necessari;	
	• gli interventi di manutenzione straordinaria che dovessero	
	rendersi necessari (edilizi e/o impiantistici) per rendere	
	l'immobile più appropriato e/o funzionale agli usi consentiti	
	afferenti le attività indicate in premessa dandone previa	
	comunicazione al Comune (Servizio Patrimonio): qualsiasi	
	intervento edilizio e/o impiantistico da eseguire all'interno del	
	locale, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune;	

	la rimessa in pristino dei locali, allo scadere della concessione:	
	al termine del contratto il Comune si riserva la facoltà di	
	acquisire, alla sua proprietà, gratuitamente, tutte le addizioni o	
	le migliorie apportate al locale o di richiederne la rimozione	
	senza oneri aggiuntivi per il Comune;	
	l'attivazione e/o voltura delle utenze e le relative spese di	
	consumo (energia elettrica, riscaldamento, telefono, acqua);	
	la tariffa di igiene ambientale, nonché eventuali ulteriori tasse e	
	tariffe applicabili;	
	gli arredi e gli allestimenti del locale;	
	la responsabilità della gestione della struttura e del rispetto delle	
	norme vigenti in materia, esonerando il concedente da	
	responsabilità per i danni a cose o persone derivante dall'uso	
	dei locali: a tal proposito il concessionario dà atto, al momento	
	della stipula del presente atto, di essere in possesso delle	
	seguenti polizze assicurative: a) Responsabilità Civile verso	
	Terzi (R.C.T.) per danni a terzi o all'immobile con massimale	
	non inferiore al valore dell'immobile per sinistro; b) Rischio	
	Incendio, comprensiva dei rischi relativi all'immobile e al ricorso	
	terzi con un massimale non inferiore al valore dell'immobile	
	(....). .	
	Tale coperture assicurativa dovrà essere mantenuta in essere	
	per tutta la vigenza contrattuale. Le suddette polizze devono	
	essere emesse con espressa rinuncia alla rivalsa verso il	
	Comune di Arezzo che, in ogni caso, resta sollevato da ogni più	
	5	

	conservazione e manutenzione, fatto salvo il normale degrado	
	prodotto dall'uso.	
	ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
	Il Concessionario non potrà fare cessioni a terzi, in costanza di	
	contratto, del locale oggetto della presente concessione, pena	
	l'immediata risoluzione del contratto, con conseguente risarcimento dei	
	danni subiti dal Comune.	
	ART. 9 – RISOLUZIONE E DECADENZA	
	La concessione si risolve a seguito di inadempienze rispetto a quanto	
	previsto nel contratto. In particolare qualora il Concessionario:	
	• abbia ceduto il contratto a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente;	
	• non abbia eseguito gli interventi di manutenzione posti a suo carico;	
	• abbia mutato la destinazione del bene o ne abbia fatto uso irregolare;	
	• abbia violato le vigenti norme antincendio e, più in generale, le norme di sicurezza previste dall'ordinamento giuridico;	
	• abbia perso i requisiti dichiarati in sede di partecipazione all'avviso pubblico.	
	Si verifica la decadenza dell'affidamento qualora il Concessionario:	
	• venga sciolto;	
	• non eserciti alcuna attività per almeno un anno;	

	• abbia gravemente danneggiato il locale e non abbia provveduto	
	al ripristino dello stesso (in tale caso sorge il diritto per il	
	Comune di chiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti).	
	ART. 10 - ACCESSO AL LOCALE	
	Nel corso della concessione il Concessionario dovrà consentire	
	l'accesso al locale alle persone incaricate dal Comune, per eventuali	
	accertamenti, verifiche, controlli, ispezioni, compatibilmente con le	
	esigenze dell'Associazione.	
	ART. 11 – SPESE	
	Le spese relative e conseguenti alla stipula dell'atto sono a totale	
	carico del Concessionario.	
	ART. 12 – FORO COMPETENTE	
	Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o	
	risoluzione del presente contratto sarà di competenza del Foro di	
	Arezzo.	
	ART. 13 – RINVIO E DISCIPLINA APPLICABILE	
	Per quanto non espressamente previsto e pattuito nel presente	
	contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e ad ogni altra	
	norma di legge vigente ed applicabile in materia di concessione.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Per il Comune di Arezzo:	
	il Direttore	
		
	Per l'Associazione	
	il legale rappresentante	
	8	

[illegible]

Imposta di registro pari ad €..... assolta

Imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del Dlgs 117/2017 e s.m.i. assolta